



FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY (SBLC)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 – 35129 Padova (PD)

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289

Numero REA: PD-376107 – Codice ABI: 03365.4 – Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401

Sito internet: www.cherrybank.it

Dati di chi entra in contatto con il Cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Nome Cognome: _____

Ragione Sociale: _____

Iscrizione ad Albi o elenchi: _____

Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: _____

Qualifica: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

CHE COS'È IL CREDITO DOCUMENTARIO O LETTERA DI CREDITO

Il Credito Documentario o lettera di credito è uno strumento di pagamento utilizzato prevalentemente nel regolamento degli scambi internazionali; può comunque essere impiegato anche per il regolamento di transazioni "domestiche", in tal caso è definito "Credito Italia su Italia", e per il regolamento di operazioni riguardanti l'esecuzione di servizi.

Il Credito Documentario è uno strumento che soddisfa l'esigenza del venditore di avere il regolamento della prestazione garantito da una Banca e l'esigenza dell'acquirente di subordinare il pagamento delle merci acquistate (o dei servizi) contro presentazione, alla Banca designata, dei relativi documenti di spedizione (o, nel caso di servizi, comprovanti l'esecuzione degli stessi). È da rilevare che l'acquirente sopporta comunque il rischio di ricevere merce non conforme alle condizioni pattuite e può cercare di tutelarsi, ad esempio, richiedendo nel credito la presentazione di un certificato rilasciato da un ente terzo 'indipendente' incaricato di verificare il rispetto del contratto da parte del fornitore.

Il Credito Documentario può essere:

IMPORT: nell'operazione di Credito Documentario all'importazione la Banca emittente, che opera su mandato del proprio Cliente (l'Ordinante), assume direttamente, o per il tramite di una terza Banca, l'impegno irrevocabile di eseguire, entro un importo prestabilito e una scadenza determinata, una prestazione monetaria, a vista o a scadenza (nel caso di credito utilizzabile per pagamento differito) nei confronti del Beneficiario (il fornitore della merce o il prestatore dei servizi), contro presentazione dei documenti concordati fra le parti e che risultino conformi ai termini e condizioni stabilite nel Credito Documentario. L'Ordinante/mandante ha l'impegno di procurare alla Banca i mezzi finanziari necessari per l'esecuzione del mandato. L'impegno della Banca emittente si attiva con l'emissione del Credito Documentario e si estingue con il pagamento previsto a seguito del suo utilizzo, oppure alla scadenza nel caso in cui il Beneficiario non presenti i documenti e pertanto il Credito Documentario rimanga inutilizzato.

EXPORT: nelle operazioni di Credito Documentario all'Esportazione il Cliente Beneficiario riceve dalla Banca (Banca avvisante) la notifica dell'apertura del Credito Documentario. Nelle transazioni internazionali la Banca emittente avvisa il Credito Documentario tramite una propria Corrispondente estera. Il Credito Documentario può essere reso utilizzabile sulle casse della Banca emittente oppure agli sportelli della Banca del Beneficiario o



di terza Banca. Può anche essere emesso "per negoziazione", in tal caso il Beneficiario potrà rivolgersi a qualsiasi Banca di suo gradimento per negoziare i documenti. Il Beneficiario del Credito Documentario, in fase di stipulazione degli accordi contrattuali con l'acquirente (l'Ordinante del credito), può richiedere, a sua maggior tutela, in particolare per forniture verso Paesi a rischio oppure per transazioni di importo rilevante, di ricevere un credito "confermato" da una Banca di suo gradimento. La Banca che conferma il credito assume un impegno irrevocabile ed autonomo nei confronti del Beneficiario, che si aggiunge all'impegno della Banca emittente, a onorare i documenti che saranno presentati in utilizzo del Credito Documentario.

Nei Crediti Documentari "le Banche operano su documenti e non su merci, servizi o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi" (Art. 5 delle UCP600). I Crediti Documentari sono operazioni indipendenti e svincolate dai sottostanti contratti commerciali e, pertanto, gli impegni delle Banche hanno natura "astratta" e "autonoma". Ne consegue che l'Ordinante del credito non può opporre alla Banca eventuali inadempienze contrattuali del venditore o vizi della merce allo scopo di bloccare il pagamento. Pertanto, la Banca emittente e l'eventuale Banca confermate assicurano, a fronte di documenti conformi, la prestazione creditizia relativa alla sottostante transazione commerciale, fatti salvi eventuali provvedimenti di Legge.

L'emissione di un Credito Documentario presuppone la concessione di specifico affidamento in capo al richiedente. Il recesso dall'operazione può avvenire soltanto dietro consenso delle parti interessate.

I Crediti Documentari vengono usualmente assoggettati dalle Banche alle "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)", complesso di regole pattizie emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, regole che hanno valore di norma impegnativa e vincolante fra le parti nella misura in cui non sono in contrasto con disposizioni imperative di legge. La versione delle UCP attualmente in vigore è la "2007 Revision, ICC Publication No. 600".

LE STAND-BY LETTERS OF CREDIT (SBLC)

Le Stand-By Letters Of Credit (SBLC) hanno una preminente funzione di garanzia e vengono emesse per garantire l'esecuzione della prestazione contrattuale da parte dell'Ordinante nei confronti del Beneficiario.

Le SBLC sono attivate dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso di mancato adempimento degli impegni assunti dall'ordinante e garantiti dalla SBLC (ad es.: la SBLC che garantisce il pagamento di una fornitura sarà attivata nel caso in cui l'acquirente non esegua il regolamento in favore del venditore, a mezzo rimessa diretta, nei termini stabiliti nel contratto).

Le SBLC possono essere assoggettate:

- alle "Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)", pubblicazione protempore vigente (attualmente la Pubblicazione ICC no. 600), in questo caso valgono le considerazioni precedentemente espresse per i Crediti Documentari;
- alle "International Standby Practices - ISP98" pubblicazione protempore vigente (attualmente la Pubblicazione ICC no. 590). In questo caso oltre alle considerazioni precedentemente espresse per i Crediti documentari, devono essere analizzate anche per citate ISP98.

Per quant'altro ha attinenza con il Credito Documentario ed in quanto non contrastino con il Contratto, si applicano le "Norme e gli Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari" della Camera di Commercio Internazionale "N.U.U.", applicabili nella versione originale in inglese ("U.C.P." Uniform Rules and Practice for Documentary Credits) (e/o eventuali ulteriori Norme/Prassi della Camera di Commercio Internazionale necessarie per l'esecuzione dell'operazione nella versione alla quale è stato assoggettato il Credito documentario in questione). Ove non sufficientemente conosciute, le Norme della Camera di Commercio Internazionale (NUU) – che disciplinano necessariamente le operazioni ed alle quali le Banche si attengono – comportano il rischio di esiti operativi inaspettati. Il testo di tali Norme è consultabile presso la Banca, oppure è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: www.cciitalia.org, email: icc@cciitalia.org)

Rischi tipici dei Crediti Documentari

I rischi connessi alle sopra citate operazioni sono:

- per l'Ordinante: il rischio della non conformità delle merci o dei servizi ai termini stabiliti nel contratto commerciale. Il rischio deriva dal fatto che il pagamento è eseguito dalla Banca esclusivamente sulla base della conformità formale dei documenti ai termini e alle condizioni del Credito Documentario, senza entrare nel



merito della bontà degli stessi: è quindi esclusa qualsivoglia verifica da parte della Banca sull'efficacia e portata legale dei documenti in uso al Credito Documentario.

- per il Beneficiario: il rischio, a fronte di crediti non confermati dalla Banca avisante, del mancato regolamento del credito in caso di insolvenza della Banca emittente o di moratoria sui pagamenti disposta dal Paese dell'emittente;
- per l'Ordinante ed il Beneficiario: rischio di cambio nel caso di Credito Documentario emesso in valuta non avente corso legale rispettivamente nel Paese dell'Ordinante e/o del Beneficiario.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

CREDITI DOCUMENTARI ALL'IMPORTAZIONE

EMISSIONE DEL CREDITO	
Commissioni di emissione, calcolate in percentuale, per mese o frazione, sull'importo dell'impegno assunto dalla Banca (maggiorato dell'eventuale tolleranza positiva, qualora prevista)	0,30% dell'impegno assunto dalla Banca, minimo € 100,00
Per mese si intende un periodo di tempo di	30 giorni di calendario
Spese di emissione del credito	€ 50,00
MODIFICA DEL CREDITO	
Diritto di Modifica	€ 50,00
Spese su modifica	€ 30,00
Nel caso in cui la modifica consista nella variazione in aumento dell'importo o nella proroga della scadenza del credito, in aggiunta, in caso di proroga scadenza o aumento importo, viene applicata la commissione di emissione calcolata con i criteri riportati nel riquadro "EMISSIONE DEL CREDITO"	
UTILIZZO DEL CREDITO	
Commissione fissa di utilizzo calcolata sull'importo dei documenti presentati in utilizzo del credito (la commissione viene applicata sia per i crediti documentari con regolamento a vista che per quelli con pagamento differito)	1,00% dell'importo del credito, minimo € 100,00
Spese per il regolamento dell'operazione	€ 25,00
Commissioni di intervento	0,175% dell'importo del ricavo, minimo € 4,00
Recupero delle spese postali o di Corriere per l'invio dei documenti all'ordinante o a terzi	in base alle tariffe applicate dal Corriere aumentate di € 15,00
COMMISSIONE DI IMPEGNO/ACCETTAZIONE APPLICATA SUI CREDITI CON REGOLAMENTO DIFFERITO E DI ACCETTAZIONE	
La commissione, calcolata sull'importo dell'impegno assunto/accettazione, si applica in aggiunta alle commissioni di utilizzo	0,3% per mese dell'impegno assunto dalla Banca, minimo € 100,00
Valuta addebito importo documenti presentati in utilizzo del credito	Data operazione
MANCATO UTILIZZO E ANNULLAMENTO DEL CREDITO	
Commissione fissa	0,15% dell'impegno assunto dalla Banca, minimo € 100,00
DOCUMENTI IRREGOLARI PERVENUTI IN UTILIZZO DEL CREDITO (discrepancy fee)	
Commissione per scioglimento riserve	€ 100,00
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE	
Spese per invio documento di sintesi annuale	
- Posta ordinaria	€ 1,10
- Home Banking via internet (se attivato)	€ 0,00



EMISSIONE DI LETTERE LIBERATORIE PER LO SVINCOLO DI MERCI

Commissione per rilascio di nostre istruzioni a terzi (spedizionieri, ecc.) per lo svincolo di merci indirizzate alla Banca	€ 50,00
---	---------

CREDITI DOCUMENTARI ITALIA SU ITALIA – EMESSI DA CHERRY BANK

Si applicano le commissioni, spese e diritti stabiliti per i crediti documentari all'importazione. Vedasi sezione "CREDITI DOCUMENTARI ALL'IMPORTAZIONE"
--

CREDITI DOCUMENTARI ALL'ESPORTAZIONE

NOTIFICA DEL CREDITO	
Diritto di notifica	€ 50,00
CONFERMA DEL CREDITO	
su richiesta della Banca emittente, e comunque subordinatamente alla espressa disponibilità manifestata dal Cherry Bank	
Commissione di conferma, che sarà addebitata all'atto della conferma, sarà calcolata in ragione di ogni mese o frazione. La commissione effettiva sarà quotata e concordata con il Beneficiario di volta in volta prima di assumere l'incarico e sarà addebitata all'atto dell'aggiunta della conferma. In ogni caso Cherry Bank ha la facoltà esclusiva di decisione in merito alla conferma del Credito. Per i Crediti che prevedono la commissione di conferma a carico del Beneficiario, si prescrive che quest'ultimo dovrà comunicare a Cherry Bank il proprio assenso all'accollo di tale commissione. La comunicazione dovrà pervenire entro 5 giorni di calendario dal giorno in cui Cherry avrà comunicato al Beneficiario la propria disponibilità a confermare il credito e subordinatamente al pagamento delle relative commissioni. In mancanza di riscontro entro tale termine il credito si intenderà non confermato e si procederà all'avviso di tale evento all'Emittente.	Importo variabile in funzione del rischio Paese e del rischio Banca. Da concordare di volta in volta per mese o frazione, sull'importo dell'impegno assunto
MODIFICA DEL CREDITO – DIRITTO DI MODIFICA	
Per i Crediti confermati Nel caso in cui la modifica consista nella variazione in aumento dell'importo o nella proroga della scadenza del credito, viene applicata, in aggiunta, in caso di proroga scadenza o aumento importo, la commissione di conferma calcolata con i criteri riportati nel riquadro "NOTIFICA DEL CREDITO". Cherry Bank potrà, a sua discrezione, non estendere la conferma al credito modificato anche nel caso in cui la modifica non riguardi l'ammontare o la validità del credito.	€ 100,00
CREDITI DOMICILIATI SULLE CASSE DI CHERRY BANK – UTILIZZO DEL CREDITO	
Commissione fissa di utilizzo calcolata sull'importo dei documenti presentati in utilizzo del credito (la commissione viene applicata sia per i crediti documentari con regolamento a vista che per quelli con pagamento differito)	1,00% dell'importo del credito, minimo € 150,00
Commissioni di intervento	0,175% dell'importo del ricavo, minimo € 4,00
Recupero delle spese postali o di Corriere per l'invio dei documenti all'ordinante o a terzi	In base alle tariffe applicate dal Corriere aumentate di € 15,00
Commissione di assunzione di impegno o accettazione di effetti da parte di Cherry Bank che sarà addebitata all'atto dell'assunzione dell'impegno o accettazione. Si applicano in aggiunta alle commissioni di utilizzo e saranno calcolate, sull'importo dell'impegno assunto (compreso l'eventuale accettazione di effetti per la durata dello stesso). La commissione effettiva sarà quotata e concordata con il Beneficiario di volta in volta prima di assumere l'incarico e sarà addebitata all'atto dell'utilizzo nel caso di credito per il quale la Banca accetta di emettere il proprio impegno. Valute per l'accredito del netto ricavo dell'operazione (con decorrenza data di esecuzione):	Importo variabile in funzione del rischio Paese e del rischio Banca. Da concordare di volta in volta per mese o frazione, sull'importo dell'impegno assunto



- Crediti in Euro - Crediti in divise OUT	1 giorno lavorativo Valuta FOREX + 1 giorno lavorativo
Spese e commissioni di rimborso trattenute/reclamate dalla Banca emittente o da Banche terze	Recupero integrale dal Beneficiario del credito
CREDITI DOMICILIATI SULLE CASSE DELLA BANCA EMITTENTE o TERZA BANCA	
Diritto di notifica	€ 100,00
Commissione di incasso per documenti inviati in applicazione al credito, calcolata in misura fissa sull'importo dei documenti	0,50% sull'importo dei documenti, minimo € 150,00
Commissioni di intervento	0,175% dell'importo del ricavo, minimo € 4,00
Recupero delle spese postali o di Corriere per l'invio dei documenti all'ordinante o a terzi	in base alle tariffe applicate dal Corriere aumentate di € 15,00

CREDITI DOCUMENTARI ITALIA SU ITALIA - RICEVUTI

Si applicano le commissioni, spese e diritti stabiliti per i crediti documentari all'exportazione. Vedasi sezione "CREDITI DOCUMENTARI ALL'ESPORTAZIONE"

CREDITI DOCUMENTARI TRASFERIBILI SULL'ITALIA O SULL'ESTERO

Commissione di trasferimento del credito calcolata in misura fissa sull'importo trasferito	0,50% dell'importo del credito, minimo € 200,00
Spese di trasferimento	€ 50,00
Oltre alle altre commissioni e spese previste di cui alle sezioni "Crediti documentari all'importazione" e "Crediti documentari all'exportazione"	

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI IN FAVORE DI TERZI DA BENEFICIARI DI CREDITI DOCUMENTARI ALL'ESPORTAZIONE – MANDATO IRREVOCABILE SENZA ASSUNZIONE IMPEGNI DA PARTE DELLA BANCA

Spesa di notifica del mandato al Beneficiario	€ 500,00
---	----------

SMOBILIZZO/SCONTO PRO-SOLUTO DI IMPEGNI DI PAGAMENTO RELATIVI A CREDITI DOCUMENTARI ALL'ESPORTAZIONE

Commissione di smobilizzo/sconto calcolate in misura fissa sull'importo dell'impegno/della cessione	0,30% dell'impegno assunto dalla Banca, minimo € 100,00
Commissione di assunzione d'impegno, commisurata alla durata della dilazione, solo per i crediti aperti sulle casse della Banca emittente o di terza Banca, stabilita nella misura di cui alla voce: "Commissione di assunzione di impegno o accettazione di effetti da parte di Cherry Bank che sarà addebitata all'atto dell'assunzione dell'impegno o accettazione. Si applicano in aggiunta alle commissioni di utilizzo e saranno calcolate, sull'importo dell'impegno assunto" al riquadro UTILIZZO DEL CREDITO del paragrafo "Crediti domiciliati sulle casse di Cherry Bank – Utilizzo del credito" del capitolo "Crediti documentari all'exportazione"	
Tasso di sconto Metodo di calcolo: sconto commerciale (Straight Discount) - su base 365/36	Tasso di riferimento del periodo in base alla divisa dell'operazione + spread 8% annuo
Le competenze saranno dedotte dal ricavo dell'operazione di smobilizzo/sconto oppure addebitate con altra contabile con valuta data operazione	
Giorni banca	7 giorno lavorativi (sia Italia che estero)
Valuta di accredito All'operazione verranno comunque applicate anche le commissioni e spese	2 giorni lavorativi



stabilite per la gestione e l'utilizzo dei crediti di cui al paragrafo "Crediti documentari all'esportazione". In ogni caso Cherry Bank ha la facoltà esclusiva di decidere se aderire o meno alla richiesta di sconto avanzata dal Cliente.	
---	--

Con riferimento alle operazioni di Sconto pro-soluto di impegni di pagamento relativi a Crediti Documentari all'esportazione, ricordiamo che il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento per anticipo su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori, può essere consultato in filiale e sul sito internet di Cherry Bank S.p.A. (www.cherrybank.it).

STAND-BY LETTERS OF CREDIT (SBLC)

STAND-BY LETTERS OF CREDIT EMESSE DA CHERRY BANK

APERTURA

Commissioni di emissione, calcolate per mese o frazione, sull'importo del SBLC (maggiorate dell'eventuale tolleranza positiva, qualora prevista). È la commissione dovuta alla Banca per l'impegno che la stessa assume nei confronti di terzi con l'emissione della SBLC.	0,50% dell'impegno assunto dalla Banca, minimo € 100,00
Per mese si intende un periodo di tempo di	30 giorni di calendario
Spese di emissione	€ 100,00

MODIFICA

Diritto di modifica	€ 50,00
Spese su modifica	€ 30,00
Nel caso in cui la modifica consista nella variazione in aumento dell'importo o nella proroga della scadenza della SBLC, in aggiunta viene applicata la commissione di emissione calcolata con i criteri riportati alla voce "APERTURA"	

UTILIZZO

Nel caso di escussione della SBLC verrà applicata la commissione fissa di utilizzo calcolata sull'importo dei documenti pervenuti in utilizzo	1% dell'importo del credito, minimo € 100,00
Spese per il regolamento dell'operazione	€ 25,00
Commissioni di intervento	0,175% dell'importo del ricavo, minimo € 4,00
Recupero delle spese postali o di Corriere per l'invio dei documenti all'ordinante o a terzi	in base alle tariffe applicate dal Corriere aumentate di € 15,00

STAND-BY LETTERS OF CREDIT RICEVUTE DA CHERRY BANK E NOTIFICATE AL BENEFICIARIO

NOTIFICA

Diritto di notifica	€ 50,00
---------------------	---------

CONFERMA DELLA SBLC

su richiesta della Banca emittente e comunque subordinatamente alla espressa disponibilità manifestata dal Cherry Bank

Commissione di conferma, che sarà addebitata all'atto della conferma, sarà calcolata in ragione di ogni mese o frazione. La commissione effettiva sarà quotata e concordata con il Beneficiario di volta in volta prima di assumere l'incarico e sarà addebitata all'atto dell'aggiunta della conferma. In ogni caso Cherry Bank ha la facoltà esclusiva di decisione in merito alla conferma della SBLC. Per le SBLC che prevedono la commissione di conferma a carico del Beneficiario, si prescrive che quest'ultimo dovrà comunicare a Cherry Bank il proprio assenso all'accollo di tale commissione. La comunicazione dovrà pervenire entro 5 giorni di calendario dal giorno in cui Cherry gli avrà comunicato la propria disponibilità a confermare la SBLC e subordinatamente al pagamento delle relative commissioni. In mancanza di riscontro entro tale termine la SBLC si intenderà non confermata e si procederà all'avviso di tale evento all'Emittente.	Importo variabile in funzione del rischio Paese e del rischio Banca. Da concordare di volta in volta per mese o frazione, sull'importo dell'impegno assunto
---	---



MODIFICA	
Diritto di modifica	€ 50,00
Per le SBLC confermate: nel caso in cui la modifica consista nella variazione in aumento dell'importo o nella proroga della scadenza viene applicata, in aggiunta, la commissione di conferma calcolata con i criteri sopra riportati. Cherry Bank potrà, a sua discrezione, non estendere la conferma alla SBLC modificata anche nel caso in cui la modifica non riguardi l'ammontare o la validità della SBLC.	
UTILIZZO	
Commissione di utilizzo	0,30% sull'importo della richiesta di pagamento, minimo €100,00
Commissioni di intervento	0,175% dell'importo del ricavo, minimo € 4,00
Recupero delle spese postali o di Corriere per l'invio dei documenti all'ordinante o a terzi	in base alle tariffe applicate dal Corriere aumentate di € 15,00

I tassi di interesse sono riportati su base annuale e con riferimento all'anno civile.

NOTA: Cherry Bank conserva il diritto di recuperare dal cliente gli oneri reclamati dai corrispondenti/Banche estere, gli oneri di natura fiscale, le spese Swift, telefoniche, postali e di corriere e qualsiasi altra spesa sostenuta in relazione all'esecuzione delle operazioni sopra esposte.

Per poter usufruire del prodotto Crediti documentari il Cliente dovrà aprire un conto corrente presso l'Istituto erogante.

CONTO CORRENTE CHERRY CORE BANKING

Che cos'è il conto corrente

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il Cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi.

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti, fido.

Rischi tipici

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Correntista il saldo disponibile in tutto o in parte. Per questo Cherry Bank S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun Correntista una copertura fino a € 100.000,00.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Rischi associati all'introduzione del bail-in

A seguito del recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. direttiva "BRRD"), in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, è stato introdotto nell'ordinamento il c.d. "bail-in". Il bail-in (letteralmente "salvataggio interno") è uno strumento che consente alle Autorità di risoluzione (in Italia, la Banca d'Italia) di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, ad esempio qualora la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca. Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi degli azionisti della banca, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni



- al fine di ricapitalizzare la banca - e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca. L'ordine di priorità per il bail-in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 (Centomila) euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Per saperne di più:

La Guida pratica "Il conto corrente in parole semplici", che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito www.cherrybank.it e presso tutte le filiali di Cherry Bank S.p.A.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTO CORRENTE CHERRY CORE BANKING

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuole dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare il foglio informativo dei servizi accessori offerti assieme al conto**, messi a disposizione dalla banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle Spese.

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI			
SPESE FISSE	Tenuta del conto	Spese per l'apertura del conto	€ 0,00
		Canone annuo per tenuta del conto Di cui:	€ 194,60
		Canone	€ 86,00 (con addebito trimestrale di €21,50)
		Spese di scritturazione contabile	€ 8,60 (con addebito trimestrale di € 2,15)
		Imposta di bollo	€ 100,00 (con addebito trimestrale di € 25,00. Tale valore è da considerarsi la misura massima di imposta di bollo dovuta con periodicità annuale. L'imposta di bollo sarà applicata in misura ridotta in caso di soggetti esenti.
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Zero
	Gestione liquidità	Spese annue per conteggio interessi e competenze (gli interessi sono conteggiati solo annualmente)	€ 4,30
		Di cui:	
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	€ 0,00
		Spese di scritturazione contabile	€ 4,30

SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Invio estratto conto cartaceo	€ 1,10
		online	€ 0,00
		Documentazione relativa a singole operazioni	
		Copia documentazione archiviata in formato elettronico	€ 5,15 per singolo documento
		Di cui	
		Costo della copia	€ 3,00 per singolo documento
		Spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Copia documentazione archiviata su carta	€ 7,15 per singolo documento
		Di cui	
		Costo della copia	€ 5,00 per documento
	Spese di scritturazione contabile	€ 2,15	
	Servizi di pagamento	Bonifico-SEPA in accredito In Euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E.	€ 2,15
		di cui	
		per commissione bonifico	€ 0,00
		per spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Bonifico-SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito allo sportello	
		A favore di correntista di Cherry Bank	€ 4,15 a pezzo
		di cui	
		per commissione bonifico	€ 2,00
		per spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		A favore di correntista di altre banche	€ 5,65 a pezzo
		di cui	
		per commissione bonifico	€ 3,50
		per spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Urgente	€ 12,15
		di cui	
		per commissione bonifico	€ 10,00
		per spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Bonifico-SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito via Internet Banking	
		A favore di correntista di Cherry Bank	€ 2,65
		Di cui:	
		Per commissione bonifico	€ 0,50
		Per spesa scritturazione contabile	€ 2,15
A favore di correntista di altre banche		€ 2,90	
Di cui:			
Per commissione bonifico		€ 0,75	
Per spesa scritturazione contabile		€ 2,15	
Urgente	€ 9,65		
Di cui:			
Per commissione bonifico	€ 7,50		
Per spesa scritturazione contabile	€ 2,15		
Bonifico-SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito tramite Terze Parti			
A favore di correntista di Cherry Bank	€ 2,65		
Di cui:			
Per commissione bonifico	€ 0,50		
Per spesa scritturazione contabile	€ 2,15		
A favore di correntista di altre banche	€ 2,90		



		Di cui:	
		Per commissione bonifico	€ 0,75
		Per spesa scritturazione contabile	€ 2,15
		Bonifico SEPA in accredito proveniente da Paesi Extra-UE/S.E.E.	
		Commissione di servizio calcolata sul controvalore dell'importo del bonifico	1,75‰ Minimo € 4,00
		Recupero spese	€ 6,50
		Spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Bonifico SEPA in addebito verso Paesi Extra-Ue/S.E.E.	
		Commissione di servizio calcolata sul controvalore dell'importo del bonifico	1,75‰ Minimo € 4,00
		Recupero spese	€ 15,00
		Spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Bonifico Extra-SEPA in accredito	
		Commissione di servizio calcolata sul controvalore dell'importo del bonifico	1,75‰ Minimo € 4,00
		Recupero spese	€ 6,50
		Spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Bonifico Extra-SEPA in addebito	
		Commissione di servizio calcolata sul controvalore dell'importo del bonifico	1,75‰ Minimo € 4,00
		Recupero spese	€ 15,00
Spese di scritturazione contabile	€ 2,15		
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale	0,015% Al lordo della ritenuta fiscale protempore vigente

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTO CORRENTE CHERRY CORE BANKING

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Tenuta del conto (spese diverse dal canone annuo)

-trimestrali	€ 0,00
-numero operazioni esenti	Zero
-massimo spese per operazione per trimestre	non previsto
-Invio documento di sintesi periodico cartaceo	€ 1,10
online	€ 0,00

Remunerazione delle giacenze

- Giacenza media minima infruttifera	€ 0,00
-Ritenuta fiscale sugli interessi creditori	come previsto dalla normativa vigente

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico

	Tutte ¹
-Costo di scritturazione di ogni operazione (in aggiunta al costo dell'operazione)	€ 2,15

¹ Le causali che generano il costo di scritturazione sono tutte, tranne quelle riportate nel Foglio Informativo del conto corrente di Cherry Core Banking -allegato 1 "Elenco operazioni esenti da spese di scritturazione".



Altro

Conteggio e accredito interessi creditori	annuale al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto
Conteggio interessi debitori	annuale al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto
Esigibilità interessi debitori	1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto
Riferimento calcolo interessi debitori e creditori	anno civile
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri	Trimestrale
Spese stampa movimenti di c/c allo sportello	€ 0,00
Frequenza invio estratto conto	Trimestrale
Frequenza invio documento di sintesi	annuale

È attivabile, qualora lo si desiderasse, anche il servizio di **Internet Banking**. Per avere la rendicontazione online è necessario aderire al servizio di multicanalità. Per maggiori informazioni sul servizio di Internet Banking consultare i fogli informativi dedicati presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it.

Recesso dal contratto di conto corrente

Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. Il recesso deve essere effettuato con comunicazione scritta.

La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura del conto:

- può essere consegnata o inviata dal Cliente alla Banca, secondo quanto di seguito riportato:

Il Correntista deve inviare tutte le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione diretta alla Banca, alla dipendenza presso la quale è costituito il rapporto. Ogni conseguenza derivante da eventuali errori, disguidi o ritardi nella trasmissione è a rischio del Correntista. Il Correntista deve compilare tutte le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - in modo chiaro e leggibile.

La Banca invierà al Correntista ogni comunicazione all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure a quello appositamente comunicato per iscritto dal Correntista alla Banca.

Le comunicazioni saranno inviate al Cliente tramite il canale prescelto tra i seguenti: posta ordinaria o servizio di Internet banking, se attivato. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca, in mancanza di specifici accordi, può inviare ogni comunicazione all'indirizzo di anche uno solo dei cointestatari; in tal caso l'invio sarà comunque efficace nei confronti di tutti i cointestatari. Il Correntista dovrà comunicare eventuali variazioni del domicilio eletto con dichiarazione scritta presentata direttamente alla dipendenza presso la quale è costituito il rapporto, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la comunicazione di recesso dal conto è inviata alla Banca con questa modalità, la chiusura del conto avviene secondo le norme stabilite dalla legge n. 33/2015 sul trasferimento dei servizi di pagamento.

Se il Cliente consumatore si avvale della modalità b) del comma 1, la chiusura avviene nella data che il Cliente indica alla Banca presso cui intende trasferire il saldo del conto, salvo che, per la presenza di obblighi pendenti, la chiusura non possa avvenire nella data indicata dal Cliente.

Dalla data in cui la Banca riceve la richiesta del Cliente e sino al momento in cui essa sospende definitivamente l'operatività del conto per effettuare il calcolo delle competenze, restano possibili sul conto sole le seguenti operazioni: bonifici disposti allo sportello, accrediti, addebiti diretti (ad esempio, per il pagamento di utenze o altri servizi), addebito di rate di mutui e finanziamenti, pagamento assegni. Altre operazioni sul conto sono possibili solo se concordate con la Banca; la loro esecuzione può determinare un allungamento dei tempi di chiusura.

Prima della data di chiusura del conto ciascuna delle parti deve corrispondere all'altra quanto dovuto; pertanto, la presenza sul conto di un saldo negativo, alla data di chiusura, costituisce un obbligo pendente del Cliente, che può determinare il differimento della chiusura del conto rispetto a quanto indicato nei commi precedenti.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente

Se il Cliente chiede la chiusura del conto con comunicazione consegnata alla Banca o inviata tramite posta, la chiusura avviene entro i seguenti termini:



- **3 giorni lavorativi** se al conto non sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto;

- **12 giorni lavorativi**, se al conto sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto ed è subordinato al fatto che il Cliente restituisca le carte di pagamento collegate al conto e fornisca istruzioni per definire i rapporti o servizi collegati. In pendenza di questi termini, la Banca acquisisce i dati delle operazioni relative ai rapporti o servizi collegati al conto e definisce il saldo di chiusura. Il termine può tuttavia essere superato se, per la definizione di alcuni rapporti o servizi la banca deve acquisire dati da soggetti terzi.

Se il Cliente non restituisce i moduli di assegni non utilizzati e i dispositivi per l'utilizzo del servizio di internet banking, la Banca può bloccare tali strumenti anche senza la loro materiale restituzione.

La Banca può comunicare al Cliente il recesso con comunicazione consegnata al Cliente o inviata tramite posta. Per la chiusura del conto deve essere dato al Cliente un preavviso di:

- 10 giorni per il cliente non consumatore.

Per la cessazione della convenzione di assegno deve essere dato un preavviso di almeno 10 giorni. La comunicazione della Banca diviene efficace allo scadere del termine di preavviso. Se ricorre una giusta causa o un giustificato motivo, la Banca può recedere anche senza preavviso, purché ne sia data tempestiva comunicazione scritta al Cliente.

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Si rimanda al paragrafo “Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie” dei crediti documentari e lettere di credito stand-by (SBLC) del presente Foglio Informativo.

RECESSO E RECLAMI DEI CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY (SBLC)

Recesso

In considerazione della natura irrevocabile del Credito Documentario, la Banca non accoglierà richieste di rettifica o annullamento eventualmente formulate dal Cliente, se non con l'accordo di tutte le Parti interessate.

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it oppure e-mail all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

-15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della



Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;

b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it; - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie
- ABF in parole semplici
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it/, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

LEGENDA	
Apertura	Si sostanzia nel momento di emissione del credito documentario o della Stand-by Letter of Credit, e cioè quando la Banca emittente, su disposizioni dell'Ordinante (soggetto su richiesta del quale viene emesso il credito documentario) definisce le condizioni che il Beneficiario dovrà rispettare per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Banca designata	Si tratta della banca presso la quale il credito documentario è utilizzabile: può essere qualsiasi banca "any bank" nel caso di crediti documentari utilizzabili presso qualsiasi banca.
Bonifico extra-SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi non-SEPA.
Bonifico SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi SEPA.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. Nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle regole "Norme ed usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 Rev 2007 - UCP) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Cessione dei proventi derivanti dall'utilizzo (mandato irrevocabile)	Anche se non esplicitamente previsto, nei crediti documentari all'esportazione assoggettati alle Norme ed Usi Uniformi (NUU) della C.C.I. (Camera di Commercio Internazionale) di Parigi il Beneficiario ha comunque la capacità di cedere a terzi (ad esempio ai fornitori) il ricavo conseguito in sede di utilizzo.



Crediti Documentari all'esportazione	Strumento di regolamento per le operazioni di esportazione di merci e/o servizi.
Crediti Documentari all'importazione	Strumento di regolamento per le operazioni di importazione di merci e/o servizi.
Giornate operative	Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.
Giorni banca	Si tratta dei giorni da aggiungere alla scadenza per la determinazione degli interessi dovuti a titolo di remunerazione per il periodo necessario all'ottenimento dell'incasso della somma sulla base dei sistemi di pagamento utilizzati, della moneta e della controparte da cui è dovuto l'importo a scadenza (i giorni banca sono conosciuti anche con la denominazione di Giorni di Grazia o con il termine inglese Grace Days).
Impegno irrevocabile	L'impegno della Banca emittente non può essere modificato o annullato senza l'accordo di tutte le parti interessate.
Invio estratto conto	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o su richiesta del Cliente.
Modifica	Indica la variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, manifestamente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Indica il numero di operazioni comprese nel canone fisso/forfait.
Presentazione	Si tratta di presentazione conforme ai termini ed alle condizioni del credito documentario, alle disposizioni applicabili dalle norme ed usi uniformi (NUU) della C.C.I e alla prassi bancaria internazionale uniforme.
Sconto commerciale	Formula che consente di determinare l'ammontare degli interessi di sconto applicando il tasso nominale annuo di interessi all'importo del credito oggetto di cessione (più comunemente denominato con il termine inglese di Straight Discount).
Scritturazione di ogni operazione non inclusa nel canone	Spesa per la scritturazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone fisso.
S.E.E. (Spazio Economico Europeo)	Ne fanno parte gli stati membri dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro, gli stati membri dell'Unione Europea che non hanno adottato l'euro ma che effettuano pagamenti in euro e i 3 paesi dell'area Economica Europea di libero scambio (AELS), Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
S.E.P.A. (Single Euro Payments Area)	Area unica dei pagamenti in euro che attualmente include: - i Paesi dell'Unione europea che utilizzano l'euro e i Paesi dell'Unione europea che utilizzano una valuta diversa dall'euro sul territorio nazionale ma effettuano comunque pagamenti in euro; - i Paesi dell'EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein); - il Principato di Monaco; - il Regno Unito (compresa Gibilterra); - la Repubblica di San Marino; - le Dipendenze della Corona Britannica; - Principato di Andorra; - Città del Vaticano.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, per il calcolo delle competenze.



Swift	È una delle modalità di esecuzione di un bonifico. SWIFT (Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication) è una società cooperativa costituita da banche europee e americane con l'obiettivo di costruire e gestire una rete privata di trasmissione dati ad alta velocità, da utilizzare per il reciproco scambio di messaggi di contenuto bancario.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tenuta del conto	La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del Cliente.
Utilizzo	È il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.